


COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 3.7.2019
C(2019) 5058 final

Oggetto: **Aiuto di Stato / Italia (Campania)**
 SA.53464 (2019/N)
 PSR Campania 2014-2020 - 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo
 locale di tipo non partecipativo - Azione B - Progetti fuori ambito di
 applicazione dell'art. 42 del TFUE

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni esposte in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 12 febbraio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera dell'8 aprile 2019, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 7 maggio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno stesso.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) PSR Campania 2014/2020-16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - Azione B - Progetti fuori ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE

On. Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (3) Le autorità italiane intendono concedere aiuti a sostegno di strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo per progetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del TFUE al fine di promuovere la cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali, conseguendo in tal modo una crescita intelligente e sostenibile.

2.3. Base giuridica

- (4) La base giuridica è costituita dal programma di sviluppo rurale (PSR) Campania 2014-2020, la cui ultima versione è stata adottata con decisione C (2018) 6039 final del 12 settembre 2018, e dal progetto di decreto dirigenziale per l'attuazione della tipologia di intervento 16.7.1 - Azione B per la cooperazione forestale e nelle zone rurali.

2.4. Durata

- (5) Dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Dotazione finanziaria

- (6) Il bilancio complessivo ammonta a 15 000 000 EUR (cofinanziato per il 60,5 % dal FEASR). L'autorità incaricata della concessione degli aiuti è la Regione Campania.

2.6. Beneficiari

- (7) I beneficiari sono associazioni di partner pubblici e privati di tutte le dimensioni, diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013¹, costituiti da almeno un soggetto pubblico e un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza). Il numero di beneficiari si stima compreso tra 51 e 100.
- (8) Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (35) 15 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020² (in appresso "gli orientamenti") né a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

² GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10.

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (9) Il PSR della Regione Campania per il periodo 2014-2020 prevede l'azione B della tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo". L'azione B consiste nella realizzazione, da parte dei beneficiari descritti al paragrafo (7), degli investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati tramite l'azione A della stessa tipologia di intervento al fine di promuovere la cooperazione forestale e nelle zone rurali.
- (10) Gli aiuti saranno concessi per la cooperazione relativa in particolare all'attuazione, ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Cooperazione nel settore forestale

- (11) Le autorità italiane sottolineano che l'aiuto dovrebbe essere concesso al fine di incoraggiare forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti del settore forestale o dei settori agricolo e forestale, a condizione che la cooperazione sia vantaggiosa per il settore forestale. L'aiuto riguarda i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore forestale e altri soggetti attivi nel settore forestale che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.
- (12) Gli aiuti possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali, conformemente alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.
- (13) I costi ammissibili sono, nella misura in cui riguardino attività relative al settore forestale, i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di piani equivalenti, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami.

- Investimenti produttivi a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

- (14) Sono ammissibili i seguenti costi:
1. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
 2. l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

3. i costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1 e 2, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1 e 2;
4. l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
5. i costi degli studi di fattibilità preliminari ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013³ per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo nel contesto di un investimento e
6. gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitatamente alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
- (15) Non sono considerati ammissibili: i costi per sostenere progetti di ricerca, i costi connessi ai contratti di leasing quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, il capitale circolante, i costi relativi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi di funzionamento.
- (16) L'intensità di aiuto deve essere limitata al 50 % dell'importo dei costi ammissibili.
- *Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici*
- (17) L'aiuto copre i seguenti costi:
1. la creazione di infrastrutture di protezione; nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione. Non possono essere concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali;
 2. interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
 3. l'installazione e il miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
 4. la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (18) Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale, l'aiuto deve essere subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti, del fatto che si è verificato uno degli eventi succitati e che questo - o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE⁴ per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione - ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.
- (19) Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, il rischio di comparsa dell'organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dal servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità figura nel PSR della Campania⁵.
- (20) Le autorità italiane sottolineano che gli interventi ammissibili sono compatibili con il piano di protezione forestale elaborato dall'Italia. Per le superfici aziendali superiori a 10 ettari, il sostegno deve essere subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki nel 1993, in cui siano indicati gli obiettivi di prevenzione.
- (21) Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dall'Italia possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
- (22) Non possono essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.
- (23) Non sono considerati costi ammissibili: i costi per sostenere progetti di ricerca, i costi relativi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, il capitale circolante, i costi relativi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
- (24) L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili. Nel caso di interventi ricostitutivi del patrimonio forestale, gli aiuti concessi e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o unionali o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

- *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

- (25) Gli aiuti finanziano i costi seguenti:

⁴ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁵ Tipologie di intervento 8.3.1 e 8.4.1, pag. 656.

1. i costi degli investimenti finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;

2. i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti precedenti; e

3. gli investimenti immateriali (programmi informatici, marchi commerciali).

(26) L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

Cooperazione nelle zone rurali

(27) Gli aiuti comprendono rapporti di cooperazione a beneficio delle zone rurali che coinvolgono almeno due soggetti operanti nel settore agricolo o imprese attive nella filiera alimentare.

(28) Il regime non prevede investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

(29) I costi diretti di progetti legati all'attuazione di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono i seguenti:

1. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili (i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione). Tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

2. l'acquisto di macchinari e attrezzature, a concorrenza del loro valore di mercato;

3. i costi generali collegati alle spese di cui ai due punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti precedenti; e

4. gli investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

(30) Non sono considerati costi ammissibili: i costi per sostenere progetti di ricerca, i costi relativi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, il capitale circolante.

(31) L'intensità massima di aiuto è pari al 25 % dei costi ammissibili. Tale intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti

percentuali per le piccole imprese e le microimprese. L'intensità di aiuto applicabile alla zona in cui ha luogo l'investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l'investimento interessa due o più zone, l'intensità massima di aiuto per l'investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili.

Disposizioni comuni relative alla cooperazione forestale e nelle zone rurali

- (32) Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette.
- (33) Le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione e che i costi ammissibili saranno dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo nei casi in cui non sia recuperabile.
- (34) Nel caso degli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'Italia garantirà che il loro importo sia limitato al minimo necessario sulla base di un approccio detto "del sovraccosto netto". L'importo dell'aiuto non supererà il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio e non dovrà portare il tasso di rendimento interno oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il tasso di rendimento interno oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. L'Italia garantirà inoltre che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Questo metodo sarà applicato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.
- (35) Le autorità italiane accertano la conformità dell'aiuto alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del TFUE.
- (36) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, l'aiuto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti potranno altresì riguardare gli stessi costi ammissibili a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti. Gli aiuti possono essere inoltre cumulati con aiuti *de minimis*⁶ in relazione agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti.
- (37) Le autorità italiane hanno inoltre segnalato che, poiché il regime notificato fa parte del PSR, i requisiti ambientali ad esso applicabili saranno identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale.

⁶ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

- (38) Le autorità italiane hanno confermato che saranno ammissibili agli aiuti solo le azioni per le quali la domanda di aiuto all'autorità competente è stata presentata prima dell'avvio del progetto. Tale domanda dovrà indicare almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, recare una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, e precisare l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Le grandi imprese beneficiarie del regime dovranno descrivere la situazione in assenza di aiuti, specificando quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e dovranno presentare documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Quando riceve una domanda, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. L'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese o per servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e che la Commissione lo avrà dichiarato compatibile con il trattato. Solo l'aiuto per la cooperazione forestale ai fini del ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici non deve avere un effetto di incentivazione.
- (39) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuti e la concessione di aiuti individuali di importo superiore a 500 000 EUR saranno pubblicati sul seguente sito Internet: www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/M16-1671.html . L'Italia si è impegnata a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni. Tali informazioni saranno inoltre pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Registro nazionale aiuti di Stato (SIAN)⁷.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (40) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (41) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (42) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. il paragrafo (6)). Esso è selettivo in quanto altre imprese che si trovano in una situazione de facto e de jure comparabile, alla luce dell'obiettivo perseguito, nel settore forestale, rurale o in altri settori, non sono ammissibili e non

⁷ <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

beneficeranno dello stesso vantaggio. Esso conferisce quindi un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese (cfr. il paragrafo (7)), rafforzandone la posizione competitiva sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza⁸.

- (43) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato potrebbero incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE⁹. I beneficiari dell'aiuto sono attivi su un mercato (agricolo, forestale o rurale) in cui si svolgono scambi intra-UE¹⁰. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi interessato dalle misure adottate a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (44) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (45) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 12 febbraio 2019 e non è ancora stato attuato. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (46) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (47) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁹ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

¹⁰ Nel 2017 le importazioni intra-UE di prodotti agricoli sono state pari a 29 415,1 milioni di EUR e le esportazioni intra-UE sono ammontate a 26 681,6 milioni di EUR (fonte: "Commissione europea, Prospettive di politica agricola, scheda informativa sugli Stati membri - maggio 2018, Italia". Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it_en.pdf

3.3.2. *Applicazione degli orientamenti*

- (48) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano le sezioni 2.6 "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale" e 3.10 "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" della parte II degli orientamenti.
- (49) Conformemente al punto (572) degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le condizioni specifiche fissate nella sezione 2.6. Inoltre, il punto (699) degli orientamenti indica che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti e le condizioni specifiche fissate nella sezione 3.10.

3.3.2.1. *Principi di valutazione comuni*

Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

- (50) Secondo il punto (43) degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. Secondo il punto (44), tali aiuti dovrebbero fare stretto riferimento alla PAC, essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti ed essere compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in esame corrisponde agli obiettivi di cui al punto (43) ed è compatibile con i criteri di cui al punto (44) degli orientamenti (cfr. paragrafi (3), (4) e (9)).
- (51) Inoltre, come indicato al punto (46) degli orientamenti, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Questo punto è applicabile al regime in questione poiché esso riguarda una misura inclusa nel PSR della Campania (cfr. paragrafo (9)).
- (52) Infine, i requisiti ambientali applicabili saranno quelli del programma di sviluppo rurale approvato dalla Commissione (cfr. paragrafo (37)). Essi sono pertanto conformi alla legislazione dell'Unione (punto (52) degli orientamenti).

Necessità dell'intervento statale

- (53) Conformemente al punto (55) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alle sezioni 2.6 e 3.10 degli orientamenti (cfr. paragrafi (82), (98) e (101)). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (54) In applicazione del punto (57) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla sezione pertinente della parte II degli orientamenti (cfr. paragrafi (82), (98) e (101)). Inoltre, conformemente al punto (61) degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso nella forma prevista nella rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

- (55) Le autorità italiane confermano che il regime è conforme ai punti (70) e (71) degli orientamenti. Inoltre, le condizioni specifiche per beneficiare degli aiuti imposte alle grandi imprese sono conformi ai punti (72) e (73) degli orientamenti. Secondo la Commissione l'aiuto produce quindi l'effetto di incentivazione richiesto. Solo l'aiuto per la cooperazione forestale ai fini del ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici non deve avere un effetto di incentivazione, conformemente al punto (75)(q) degli orientamenti (cfr. paragrafo (38)).

Proporzionalità dell'aiuto

- (56) In applicazione del punto (82) degli orientamenti, l'aiuto si considera proporzionato quando l'importo non supera i costi ammissibili. Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni di cui ai paragrafi (16), (24), (26) e (31), le intensità massime fissate per questi tipi di aiuto nella parte II, capitoli 2 e 3, degli orientamenti sono state rispettate e l'aiuto previsto si può quindi considerare proporzionato.
- (57) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. paragrafo (33)).
- (58) In linea con il punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'IVA non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. paragrafo (33)).
- (59) Le autorità italiane hanno garantito la conformità del regime notificato con i punti da (95) a (97) degli orientamenti, applicabili alle grandi imprese (cfr. paragrafo (34)).
- (60) Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto può essere cumulato conformemente ai punti da (99) a (104) degli orientamenti (cfr. paragrafo (36)).

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (61) In base al punto (108) degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati

e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Il punto (113) degli orientamenti segnala che, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui ai paragrafi (16), (24), (26) e (31), le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, capitoli 2 e 3, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.

- (62) Le esigenze in materia di trasparenza di cui al punto (128) degli orientamenti sono rispettate, come dimostra il paragrafo (39).

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

3.3.2.2.1. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

- (63) Conformemente al punto (573) degli orientamenti, gli aiuti alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale (cfr. paragrafo (11)) devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli orientamenti.
- (64) Il punto (315) degli orientamenti stabilisce che gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore forestale e, in particolare, i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore forestale e altri soggetti attivi nello stesso settore che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali. Il regime notificato soddisfa tali condizioni (cfr. paragrafi (7) e (11)).
- (65) Tra le attività previste al punto (316) degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che le azioni di cooperazione nel settore forestale del regime in oggetto riguarderanno le categorie menzionate alla lettera i) (cfr. paragrafo (10)).
- (66) I punti da (317) a (319) degli orientamenti non si applicano in quanto il regime in questione non riguarda alcuna delle attività ivi menzionate.
- (67) Il regime è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto della concorrenza di cui al punto (320) degli orientamenti (cfr. paragrafo (35)).
- (68) I costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto sono conformi ai costi di cui al punto (321), lettera d), degli orientamenti (cfr. paragrafo (13)).
- (69) La durata massima fissata al punto (322) degli orientamenti è rispettata (cfr. paragrafo (5)).
- (70) Il punto (574) degli orientamenti stabilisce disposizioni supplementari applicabili al settore forestale. Il punto (575) degli orientamenti non si applica in quanto la stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti non è ammissibile all'aiuto (cfr. paragrafi (15) e (23)). Il regime in oggetto è conforme al punto (576) degli orientamenti in quanto i costi diretti di cui al punto (321), lettera d), dei medesimi e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di

gestione forestale o di un documento equivalente si limitano ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, come indicato ai paragrafi (13), (14), (16), (17), (24), (25) e (26).

- (71) I costi ammissibili comuni agli investimenti, descritti al punto (502), lettere da a) a d), degli orientamenti, corrispondono a quelli descritti ai paragrafi (13), (14), (17) e (25), mentre i costi descritti al punto (502), lettere e) ed f), non sono ammissibili, così come il capitale circolante (cfr. paragrafi (15) e (23)).
- (72) I costi e le intensità specifici descritti dalle autorità italiane in relazione all'aiuto per la cooperazione ai fini della prevenzione e del ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici sono identici a quelli descritti ai punti da (521) a (528) degli orientamenti (cfr. paragrafo (17)). Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale, l'aiuto è conforme al punto (522) degli orientamenti (cfr. paragrafo (18)).
- (73) Il regime soddisfa le condizioni di cui al punto (523) degli orientamenti poiché, nel caso degli aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, il rischio di comparsa di tali organismi sarà giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dal servizio fitosanitario regionale della Campania e l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità figura nel PSR della Campania (cfr. paragrafo (19)).
- (74) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane (cfr. paragrafi (20) e (21)), gli interventi ammissibili devono essere compatibili con il piano di protezione delle foreste elaborato dall'Italia. Dato che il regime è cofinanziato dal FEASR, per le superfici aziendali superiori ai 10 ettari (limite fissato nel PSR) il sostegno deve essere subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki nel 1993, in cui siano indicati gli obiettivi di prevenzione. Inoltre, solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dall'Italia possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime notificato soddisfi le condizioni di cui ai punti (524) e (525) degli orientamenti.
- (75) Conformemente al punto (526) degli orientamenti, il regime rispetta il divieto di concedere aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico (cfr. paragrafo (22)).
- (76) L'intensità massima del regime corrisponde a quella indicata al punto (527) degli orientamenti; conformemente al punto (528) degli orientamenti, gli aiuti concessi per i costi ammissibili e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili (cfr. paragrafo (24)).

- (77) I costi e l'intensità relativi agli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali corrispondono a quelli descritti ai punti (531) e (532) degli orientamenti (cfr. paragrafi (25) e (26)).
- (78) Per quanto riguarda i costi e le intensità specifici degli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste:
- tra i costi ammissibili descritti ai punti da (538) a (540) degli orientamenti, le autorità italiane intendono finanziare gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitatamente alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (cfr. paragrafo (14)), in linea con il punto (540) degli orientamenti;
 - non sono ammissibili né i costi relativi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti né i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi operativi (cfr. paragrafo (15));
 - l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dell'importo dei costi ammissibili, conformemente al punto (541), lettera c), degli orientamenti (cfr. paragrafo (16)).
- (79) Conformemente al punto (577) degli orientamenti, gli aiuti possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali, conformemente alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti. Questo aspetto è trattato nell'analisi che segue (sezione 3.3.2.2.2).
- (80) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 2.6, degli orientamenti.

3.3.2.2.2. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

- (81) Conformemente al punto (631) degli orientamenti, gli aiuti di cui alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Questa condizione è soddisfatta (cfr. paragrafo (9)).
- (82) Conformemente al punto (633) degli orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni comuni stabilite ai punti da (635) a (639). Il punto (634) non si applica poiché il regime in oggetto non prevede investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili (cfr. paragrafo (28)).
- (83) I costi ammissibili e i costi esclusi dal regime notificato corrispondono a quelli menzionati ai punti (635), (636) e (637) degli orientamenti (cfr. paragrafi (28), (29) e (30)).
- (84) L'intensità massima dei costi diretti proposta dall'Italia è pari al 45 % (cfr. paragrafo (31)). Poiché, conformemente al punto (638) degli orientamenti, l'intensità massima per la Regione Campania potrebbe raggiungere il 45 %, la Commissione osserva che le intensità previste al punto (638) degli orientamenti sono rispettate.

- (85) La soglia di notifica di cui al punto (639), specificata al punto (37), lettera c), degli orientamenti, non si applica al caso di specie. Tenuto conto dell'intensità dell'aiuto, del bilancio globale e del numero di beneficiari non è infatti possibile che l'importo massimo di aiuto per ciascun gruppo beneficiario superi tale soglia (cfr. paragrafi (6), (7) e (31)).
- (86) Conformemente al punto (700) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti sono concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, se la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali (cfr. paragrafi (7) e (27)).
- (87) Come indicato dalle autorità italiane, conformemente al punto (701) degli orientamenti tale cooperazione riguarderà almeno due soggetti e verterà su rapporti di cooperazione (cfr. paragrafo (27)).
- (88) Tra le attività previste al punto (702) degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che le attività di cooperazione nell'ambito del regime in oggetto riguarderanno l'attuazione, ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (cfr. paragrafo (10)).
- (89) I punti da (703) a (705) degli orientamenti non sono applicabili al caso in esame, in quanto l'aiuto non è concesso per progetti pilota né per poli e reti né per l'instaurazione o lo sviluppo di filiere corte.
- (90) Il regime è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di cui al punto (706) degli orientamenti (cfr. paragrafo (35)).
- (91) La durata massima fissata al punto (707) degli orientamenti è rispettata (cfr. paragrafo (5)).
- (92) I costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto sono conformi ai costi di cui al punto (708), lettera d), degli orientamenti (cfr. paragrafo (29)).
- (93) Nell'ambito del regime in oggetto e conformemente al punto (709) degli orientamenti, i costi diretti di cui al punto (708), lettera d), degli orientamenti sono limitati ai costi ammissibili dell'aiuto agli investimenti, come specificato ai punti (635) e (636), e rispettano le condizioni specifiche di cui al punto (634) (cfr. paragrafi (28), (29) e (30)).
- (94) Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, il punto (710) degli orientamenti non è applicabile al caso in esame poiché l'aiuto è concesso solo per le attività di cui al punto (708), lettera d), degli orientamenti. Conformemente al punto (711), l'intensità di aiuto per i costi diretti di cui al punto (708), lettera d), non deve superare quelle specificate al punto (638) degli orientamenti. L'intensità di aiuto applicabile alla zona in cui ha luogo l'investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l'investimento interessa due o più

zone, l'intensità massima di aiuto per l'investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili (cfr. paragrafo (31)).

- (95) Conformemente al punto (712) degli orientamenti, la soglia di notifica di cui al punto (640) si applica agli aiuti per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (708), lettera d). Nel caso in esame, tenuto conto dell'intensità dell'aiuto, del bilancio globale e del numero di beneficiari, non è possibile che l'importo massimo di aiuto per ciascun gruppo beneficiario superi tale soglia (cfr. precedenti paragrafi (6), (7) e (31)).
- (96) Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.
- (97) La Commissione osserva inoltre che la durata prevista del regime notificato (cfr. paragrafo (5)) è conforme alle disposizioni del punto (719) degli orientamenti.
- (98) Le autorità italiane si sono inoltre impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto (35) 15 degli orientamenti al momento della concessione dell'aiuto e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando le suddette imprese non abbiano rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile, con i corrispondenti interessi di recupero (cfr. precedente paragrafo (8)).
- (99) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio¹¹ e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

¹¹ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹², al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹² Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

